

C.I.T.L. CONSORZIO IDRICO DI TERRA DI LAVORO

= C A S E R T A =

ORIGINALE

Deliberazione N. 11

Data 19 APRILE 2019

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per il contenimento e la riscossione coattiva delle morosità dei canoni idrici e per la disciplina delle modalità di rateizzazione per il pagamento dei consumi idrici e canoni delle acque reflue e depurazione”.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione costituito come segue:

1 DI BIASIO PASQUALE	PRESIDENTE	Presente
2 PALMIERI CARMINE	VICE PRESIDENTE	Presente
3 CRISPINO PIETRO	COMPONENTE	Presente
4 FERRARA VITALIANO	COMPONENTE	Presente
5 IOVINELLA DOMENICO	COMPONENTE	Presente

Funge da Segretario il Direttore Generale, Maurizio Desiderio;

Il Presidente, constatato il numero legale dei Componenti il C.D.A, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che :

- l'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazioni 86/2013/R/IDR, 87/2013/R/IDR, 655/2015/R/IDR, 638/2016/R/IDR e con documenti di consultazioni 603/2017/R/IDR e 80/2018/R/IDR ha approvato le misure necessarie al contenimento delle morosità nel settore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con particolare riferimento alle procedure in costituzione in mora e alle tempistiche con cui è possibile pervenire alle sospensioni della fornitura idrica nei confronti dei clienti morosi disalimentabili.

Ritenuto necessario contenere le morosità dei consumi idrici e dei canoni delle acque reflue e depurazione mediante la disciplina della riscossione delle morosità e di regolamentare, altresì, le modalità di rateizzazione per il pagamento delle fatture emesse a carico dei clienti finali.

Tanto premesso

PROPONE AL CDA

- Di approvare l'allegato Regolamento Rev. n° 01 del 18/04/2019 redatto ai sensi e per gli effetti della deliberazione ARERA n° 638/2016/R/IDR;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista ed esaminata la proposta che precede così come formulata dal Direttore Generale
Unanime

DELIBERA

- Per le motivazione suesposte di approvare l'allegato Regolamento avente ad oggetto "Regolamento per il contenimento e la riscossione coattiva delle morosità dei canoni idrici e per la disciplina delle modalità di rateizzazione per il pagamento dei consumi idrici e canoni delle acque reflue e depurazione".
- Manda agli Uffici Ragioneria e Commerciale per quanto di rispettiva competenza.

Dichiara il presente deliberato immediatamente esecutivo

Attestazione ai sensi art. 151, c.4, D.Lgs.267/00

Cap. | | Competenza | | Residui
Impegno n. del EURO

Somma Residua	Euro
Somme già impegnate	Euro
Somma disponibile	Euro

Li

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe FARBO)

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Maurizio DESIDERIO

IL PRESIDENTE
Pasquale DI BLASIO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente delibera è affissa all'Albo del Consorzio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, c.1, D.Lgs 267/2000.

Addì 14 MAG. 2019

IL SEGRETARIO
Maurizio DESIDERIO




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge è divenuta esecutiva.

Li 14 MAG. 2019

IL SEGRETARIO
Maurizio DESIDERIO





**CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
CASERTA**

REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO, IL RECUPERO E LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE MOROSITA' DEI CANONI IDRICI E PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI RATEIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE PER I CONSUMI
IDRICI E CANONI DELLE ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE

Rev. n° 01 del 18/04/2019



INDICE

PREMESSA

Articolo 1: Definizioni

CAPO I: Contenimento e recupero non coattivo delle morosità

Articolo 2: Emissione solleciti bonari di pagamento

Articolo 3: Procedura per la costituzione in mora

Articolo 4: Ingiunzione di pagamento

Articolo 5: Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di sollecito, costituzione in mora e/o ingiunzioni di pagamento

Articolo 6: Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

CAPO II: Procedure di disalimentazione/sospensione/limitazione della fornitura per il contrasto delle morosità

Articolo 7: Clienti finali non disalimentabili

Articolo 8: Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura del Cliente finale moroso disalimentabile

Articolo 9: Procedura per la limitazione della fornitura del Cliente finale non disalimentabile

Articolo 10: Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità

Articolo 11: Indennizzi

CAPO III: Disposizioni finali

Articolo 12: Rinvio dinamico



PREMESSA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente la regolazione delle procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato e per la disciplina delle modalità di rateizzazione per il pagamento delle fatture dei consumi idrici e dei canoni relativi alle acque reflue e depurazione, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
 - **bonus idrico integrativo** è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal Gestore del SII, ove approvato dall'Ente di governo dell'Ambito;
 - **bonus sociale idrico** è il bonus idrico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
 - **data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un Cliente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
 - **disagio fisico** è la condizione in cui versa il Cliente domestico residente, come definita all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007 riferita ai nuclei familiari in cui sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica (...);
 - **disattivazione della fornitura** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, a seguito della richiesta del Cliente finale, ovvero effettuata dal Gestore nei casi di morosità del Cliente finale non domestico e del Cliente domestico non residente;
 - **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
 - **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
 - **Ente di governo dell'ambito** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
 - **fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato)** come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICSI, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
 - **il Gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, nella fattispecie il Consorzio Idrico Terra di Lavoro di seguito C.I.T.L.;



e

- **indennizzo automatico** è l'importo che, ai sensi del presente provvedimento, viene automaticamente riconosciuto al Cliente finale nei casi di cui al successivo articolo 10;
 - **ISEE** è l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - **morosità del Cliente finale (o morosità)** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dal Cliente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;
 - **nucleo ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
 - **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal
 - d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - **riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
 - **RQSII** è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR;
 - **sospensione del servizio** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del
 - rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore nei casi di morosità del Cliente finale;
 - **SII** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
 - **TIBSI** è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;
 - **TICSI** è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR;
 - **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
 - **Cliente diretto** è il Cliente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;
 - **Cliente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
 - **Cliente finale disalimentabile** è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla disattivazione della fornitura;
 - **Cliente finale non disalimentabile** è il Cliente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura.
 - **riscossione coattiva:** l'insieme delle procedure, dalla notifica dell'Ingiunzione fiscale, all'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi di cui al Titolo II del DPR n. 602/1973, attraverso cui il Gestore o il Concessionario da questi delegato, purchè in possesso dei requisiti soggettivi necessari, esigono dai clienti il pagamento delle morosità oggetto di preventiva costituzione in mora.
- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità "ratione temporis" vigente.

CAPO I CONTENIMENTO E RECUPERO NON COATTIVO DELLE MOROSITA'

Articolo 2

Emissione Solleciti bonari di pagamento

- 2.1 In caso di morosità del Cliente finale, trascorsi, almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il Gestore invia al Cliente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento nel quale devono essere almeno riportati:



A

- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
- b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il Gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo Articolo 3, evidenziando:
 - la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
 - le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 - le modalità, di cui al successivo Articolo 6, con cui il Cliente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
 - i termini e le modalità per inoltrare la richiesta di maggior rateizzo dell'importo dovuto nei costi previsti;
 - i recapiti ai quali il Cliente finale possa comunicare che la comunicazione contenente il sollecito di pagamento è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato.

Articolo 3

Procedura per la costituzione in mora

- 3.1 In caso di morosità del Cliente finale il Gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo 3, solo dopo aver inviato al Cliente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 2.
- 3.2 La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il Gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.
- 3.3 La disposizione di cui al precedente comma 3.2 non trova applicazione nel caso in cui il reclamo sia stato inviato dal Cliente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. Il cliente finale non può subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
- 3.4 La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal Gestore al Cliente finale moroso decorsi almeno trenta (30) giorni dalla scadenza del pagamento dell'importo oggetto del sollecito bonario della fattura, e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;
 - b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
 - c) il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
 - la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
 - le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 - d) la data dell'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
 - e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al successivo articolo 5;
 - f) le modalità, di cui al successivo articolo 6, con cui il Cliente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - g) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
 - h) i casi, di cui al successivo Articolo 11, nei quali il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
 - i) i recapiti ai quali il Cliente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal Gestore:
 - è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato;



- è parzialmente errata in quanto il Cliente finale medesimo è un Cliente finale non disalimentabile come definito all'Articolo 7, comma 7.1 del presente Regolamento.
- 3.5 Il termine ultimo di cui al precedente comma 3.4 lettera c), entro cui il Cliente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, non può essere inferiore a venti (20) giorni solari decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, qualora il Gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione e quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la comunicazione della costituzione in mora.
- 3.6 Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il Gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
- 3.7 Il Gestore può richiedere al Cliente finale, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
 - a) le spese sostenute per la spedizione del sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 2 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 3.4
 - b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
- 3.8 La notificazione della comunicazione di costituzione in mora è eseguita nel rispetto degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e delle disposizioni del presente articolo;
- 3.9 La notificazione è eseguita dai messi notificatori, nominati secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 158 e seguenti, della Legge n. 296 del 2006, ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A/R;
- 3.10 Le spese per la notifica della costituzione in mora sono poste a carico del debitore nella misura prevista dal Decreto dell'Economia e delle Finanze del 12 Settembre 2012 ed eventuali ss.mm.ii;

Articolo 4

Ingiunzione di pagamento

- 4.1 La riscossione coattiva delle morosità, oggetto della preventiva costituzione in mora ai sensi del precedente art. 3, potrà essere effettuata anche attraverso la notifica delle ingiunzioni di pagamento che dovranno contenere tutte le indicazioni di legge a pena di nullità.
E' consentito il pagamento rateizzato delle morosità oggetto dell'ingiunzione di pagamento e degli atti successivi anche di natura cautelare, su istanza dell'utente con le modalità di cui al successivo art. 5.
- 4.2 L'ingiunzione dovrà contenere a pena di nullità:
 - a) L'indicazione del soggetto che la emette;
 - b) L'indicazione del soggetto debitore;
 - c) L'intimazione di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione;
 - d) L'indicazione dell'atto da cui promana con l'indicazione della data di notifica;
 - e) L'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà all'adozione delle misure cautelari ed agli atti dell'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., ovvero alle misure di contenimento e contrasto delle morosità;
 - f) L'indicazione dei termini delle modalità e delle autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione;
 - g) L'indicazione dei responsabili del procedimento di emissione e di notificazione dell'atto;



A

- h) La sottoscrizione del soggetto che l'ha emessa anche con firma a stampa, a norma delle leggi vigenti;
 - i) La notificazione dell'ingiunzione è eseguita nel rispetto degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile e nelle disposizioni del presente articolo;
 - j) La notificazione è eseguita dai messi notificatori, nominati secondo le procedure di cui all'art. 1 commi 158 e seguenti, della Legge n. 296 del 2006 ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A/R;
 - k) Le spese per la notifica dell'ingiunzione e degli atti della riscossione, le spese ed i rimborsi funzionalmente connessi alle procedure esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dal decreto dell'economia e delle finanze del 12/09/2012;
 - l) L'ingiunzione di deve essere notificata a pena di decadenza entro i termini previsti dalle norme che regolano la riscossione coattiva dell'entrata cui l'ingiunzione si riferisce o entro il termine di prescrizione del credito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 163 della Legge 27/12/2006 n. 296.
- 4.3 E' consentito il pagamento rateizzato delle morosità oggetto dell'ingiunzione di pagamento e degli atti successivi anche di natura cautelare, su istanza dell'utente con le modalità di cui al successivo art. 5.

Articolo 5

Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di sollecito, costituzione in mora e/o ingiunzioni di pagamento

- 5.1 Il Gestore garantisce al Cliente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo insoluto avente durata minima di dodici (12) mesi, e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. La volontà del Cliente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
- 5.2 Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte del Cliente finale è pari al termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto della fattura, dell'avviso bonario o di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4, lettera c).
- 5.3 Sull'avviso di rateizzazione dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa, nonché il riferimento della fattura o della comunicazione dell'avviso bonario o di costituzione in mora.
- 5.4 La dilazione e/o la rateizzazione di pagamento delle fatture, degli avvisi bonari e delle costituzioni in mora, è concessa ad ogni persona fisica secondo le modalità di eseguito enucleate e sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi in riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

Da	A	N° massimo di rate mensili
0	500,00	12
500,01	2.500,00	13
2.500,01	5.000,00	14
5.000,01	10.000,00	15
10.000,01		saranno valutate eventuali richieste di maggior rateizzo da parte del Cliente

- 5.5 Per il Cliente finale che versa in condizioni di oggettiva difficoltà economica; dimostrata dalla certificazione ISEE risultante inferiore ad € 8.170,50, che dovrà essere allegata alla richiesta, potrà essere accordata una ulteriore dilazione di tre rate mensili, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 5.4.



A

- 5.6 Nel caso di società o Enti con personalità giuridica, la rateizzazione sarà concessa solo in caso di comprovata difficoltà economica dimostrata dalla seguente documentazione:
- relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea relativamente al periodo di riferimento;
 - prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità;
 - visura camerale aggiornata;
 - polizza fidejussoria assicurativa con garanzia "a prima richiesta".
- 5.7 In ogni caso il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza del beneficio e il pagamento del debito residuo dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.
- 5.8 Decorso il termine dei 20 giorni senza che il Cliente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo Articolo 6, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione /sospensione/distacco della fornitura idrica con le modalità disciplinate dei successivi articoli 8 e 9, senza fornire ulteriore preavviso al Cliente finale, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.
- 5.9 E', comunque, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni degli importi già dilazionati o sospesi.
- 5.10 Sulle somme cui è stato concesso il beneficio di dilazione si applicano gli interessi pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della domanda da parte del Cliente. Essi sono applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del pagamento della fattura fino alla scadenza di ciascuna rata e saranno corrispondenti all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

Articolo 6

Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

- 6.1 Il Cliente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
- 6.2 La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 6.1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del Gestore di richiedere al Cliente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

CAPO II

PROCEDURE DI DISALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE/LIMITAZIONE DELLA FORNITURA PER IL CONTRASTO DELLE MOROSITÀ

Articolo 7

Clienti finali non disalimentabili

- 7.1 i Clienti finali non disalimentabili sono gli clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
- Clienti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI;
 - Clienti diretti beneficiari del bonus idrico integrativo ai sensi dell'Articolo 8 del TIBSI;
 - utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICS.

- 7.2 Il Gestore predispone e tiene aggiornato, in coerenza con il registro di cui all'articolo 14 del TIBSI, un elenco dei Clienti finali non disalimentabili di cui al precedente comma 6.1 contenente almeno, per ciascuna utenza:
- il codice fiscale o la partita iva;
 - il codice Cliente;
 - l'indirizzo di fornitura non disalimentabile.

Articolo 8

Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura del Cliente finale moroso disalimentabile

- 8.1 La sospensione e/o la disattivazione della fornitura del Cliente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
- il Gestore ha provveduto a costituire in mora il Cliente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 3;
 - l'escussione del deposito cauzionale, ove versato, non consenta la copertura integrale del debito;
 - siano decorsi i termini di cui ai precedenti Articoli 2 e 3, senza che il Cliente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore con le modalità di cui al precedente Articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Articolo 5.
- 8.2 Nei casi consentiti, la disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
- qualora, decorso il termine di cui al precedente Articolo 3, il Cliente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al Gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.
- 8.3 La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine di pagamento della messa in mora di cui al precedente articolo 3.
- 8.4 In alternativa alla sospensione, ovvero alla disattivazione, della fornitura del Cliente finale moroso disalimentabile, il Gestore procedere, nei tempi e con le modalità di cui al presente Articolo 8, alla limitazione della fornitura.
- 8.5 In caso di morosità del Cliente finale domestico residente, il Gestore procede alla limitazione della fornitura, in riferimento a morosità di importo non superiore ad Euro 200,00, sempre a condizione che siano soddisfatte ed integrate le condizioni di cui al successivo articolo 9
- 8.6 In caso di morosità del Cliente finale non domestico, il Gestore procede alla limitazione della fornitura, in riferimento a morosità di importo non superiore ad Euro 400,00 sempre a condizione che sino soddisfatte ed integrate le condizioni di cui al successivo articolo 9
- 8.7 Il Gestore può richiedere al Cliente finale domestico, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura e, in seguito al pagamento delle somme dovute, di ripristino/riattivazione della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo Cliente finale moroso eventuali penali.

Articolo 9

Procedura per la limitazione della fornitura del Cliente finale non disalimentabile

- 9.1 In caso di morosità del Cliente, il Gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica qualora risultino integralmente verificate le seguenti condizioni:
- il Gestore abbia provveduto a costituire in mora il Cliente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 3;
 - il Gestore possa garantire all'utenza la fornitura della quantità di acqua prevista dalla fascia agevolata di consumo, pari almeno a 50 litri/abitante/giorno;

- c) il Gestore vanti un credito nei confronti del Cliente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
 - d) siano decorsi i termini di cui al precedente Articolo 3, senza che il Cliente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore con le modalità di cui al precedente Articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Articolo 5.
- 9.2 La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente Articolo 3, entro cui il Cliente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
- 9.3 La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
- a) qualora decorso il termine di cui al precedente Articolo 3, il Cliente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al Gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.
- 9.4 Il Gestore può richiedere al Cliente finale, in aggiunta agli importi dovuti, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione e/o ripristino della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate al Cliente finale morose eventuali penali.

Articolo 10

Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità

- 10.1 Il Gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità del Cliente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi e con le modalità di cui agli Articoli 12 e 13 del RQSII.

Articolo 11

Indennizzi

- 11.1 Il Gestore è tenuto a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico pari a Euro 30,00:
- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un Cliente finale non disalimentabile;
 - b) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante il Cliente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 6.
- 11.2 Il Gestore è tenuto a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico pari a Euro 10,00 qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
 - b) il Cliente finale ha inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 5;
 - c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il Gestore non sia in grado di documentare la data di invio.
- 11.3 Il Gestore non può richiedere al Cliente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo Cliente ai sensi del presente Articolo.
- 11.4 L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2 deve essere corrisposto al Cliente finale nei tempi e con le modalità di cui al Titolo X del RQSII.



CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12
Rinvio dinamico

- 12.1 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative, anche future, di rango primario.

